

Chiusura del fallimento pendente istanza di ammissione al passivo in altro fallimento

Tribunale di Milano, Sez. fall., 22 marzo 2017, decr. - Pres. A. Simonetti - Est. S. Rossetti.

Fallimento – Chiusura anticipata – Giudizi pendenti – Interpretazione – Qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione di poste attive del fallimento

L'art. 118, comma 2, l.fall., come modificato dal d.l. 83/2015 convertito in legge 132/2015, ove prevede che “la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale”, deve essere interpretato attribuendo alla locuzione “giudizi” il riferimento a qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione di poste attive del fallimento.

Ne consegue che la detta fattispecie normativa possa e debba trovare applicazione anche nel caso in cui il fallimento, compiuta la ripartizione finale dell'attivo, possa ancora ricavare soddisfazione dei propri crediti in conseguenza dei riparti che potrebbero essere eseguiti nell'ambito di una diversa procedura fallimentare in cui il credito sia stato o possa essere ammesso.

Tali conclusioni non soffrono eccezione per l'ipotesi in cui il fallimento da cui si attende soddisfazione sia, a sua volta, chiuso a norma dell'art. 118 n. 3 l.fall.; nella chiusura di cui all'art. 118, comma 2, l.fall., infatti, il giudice delegato e il curatore restano in carica, se pure ai limitati effetti della citata disposizione, il curatore mantiene la legittimazione processuale e, nel caso di positiva conclusione dei procedimenti in corso, deve trattenere le somme ricevute a norma dell'art. 117, comma 2, l.fall. e successivamente procedere ad un riparto supplementare.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

Omissis - sulla istanza depositata in data 1.2.2017 da quale Curatore del Fallimento Data Base s.p.a. (R.G. 585/2002) per la chiusura della predetta procedura; letti gli atti, udito il Giudice Delegato;

rilevato che è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

dall'istanza di chiusura e dal rendiconto del curatore emerge che il fallimento Data Base s.p.a. è stato ammesso al passivo del fallimento Data Base Sud s.p.a.; il fallimento Data Base Sud s.p.a. risulta sia stato chiuso in data 20.10.2016 a norma dell'art. 118, co. 1 n. 3 e comma 2, l.fall. come modificato con d.l. 83/2015 convertito in l. 132/2015;

il fallimento Data Base Sud s.p.a., infatti, ha ancora in corso avanti alla Corte d'appello di Napoli il giudizio avverso la sentenza n. 8728/2014 emessa dal Tribunale di Napoli il 12.3.2014 nell'ambito del giudizio di responsabilità promosso nei confronti degli amministratori, dei sindaci e della procuratrice di tale società fallita;

da tale giudizio il fallimento Data Base Sud s.p.a. potrebbe ricavare ulteriori poste attive in favore della massa e, quindi, anche in favore del fallimento Data Base s.p.a.; di tali somme, in base alla graduazione del passivo del presente fallimento, dovrebbe beneficiare esclusivamente Equitalia s.p.a., nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate;

considerato che in forza dell'art. 118, comma 2, l.fall. come modificato dal d.l. 83/2015 convertito in legge 132/2015, "la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale", ritiene il Collegio che la locuzione "giudizi" di cui alla citata disposizione debba essere correttamente riferita a qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione di poste attive del fallimento; ne consegue, quindi, che la fattispecie di cui al citato art. 118, comma 2, l.fall. possa e debba trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, il fallimento, compiuta la ripartizione finale dell'attivo, possa ancora ricavare soddisfazione dei propri crediti in conseguenza dei riparti che potrebbero essere eseguiti nell'ambito di una diversa procedura fallimentare in cui il credito sia stato ammesso o possa essere ammesso;

tali conclusioni non soffrono eccezione per l'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui il fallimento da cui si attende una soddisfazione delle ragioni di credito sia, a sua volta, chiuso a norma dell'art. 118 n. 3 l.fall.: nella chiusura dell'art. 118, comma 2, l.fall., infatti, il Giudice Delegato e il Curatore restano in carica, se pure ai limitati effetti della citata disposizione, il Curatore mantiene la legittimazione processuale e, nel caso di positiva conclusione dei procedimenti in corso, deve trattenere le somme ricevute a norma dell'art. 117, comma 2, l.fall. e successivamente procedere ad un riparto supplementare;

tanto considerato, non vi è quindi ragione per distinguere l'ipotesi in cui il fallimento spera di ricevere somme di denaro da un fallimento ancora aperto ovvero da un fallimento chiuso in forza della più volte ricordata disposizione di cui all'art. 118 comma 2, l.fall.;

ritenuto che pertanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 118, comma 1, n. 3 e comma 2, l.fall. e che deve dunque essere disposta la chiusura della procedura, secondo le disposizioni date dal Tribunale;

P.Q.M.

Visti gli art. 118 comma 1, n. 3 e comma 2, l.fall. e 119 l.fall.

1) DICHIARA la chiusura della procedura fallimentare n. (R.G. 585/2002) Reg.Fall. a carico di Data Base s.p.a.;

2) AUTORIZZA il Curatore a prelevare dal conto corrente della procedura stessa la somma liquidata dal Tribunale con decreto in data 17 - 28.11.2016, detraendo dalla stessa gli importi degli acconti eventualmente ricevuti;

3) AUTORIZZA il Curatore a non chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

4) AUTORIZZA il Curatore a non chiudere la Partita IVA;

5) AUTORIZZA il Curatore a non estinguere il conto;

6) DISPONE che il Curatore richieda ogni 6 mesi al Curatore del fallimento Data Base Sud s.p.a. informazioni sul processo in corso e sul suo esito, provvedendo a trasmettere tali informazioni al Giudice Delegato unitamente ad una breve relazione;

7) DISPONE che il Curatore, non appena sarà definita la pretesa vantata nei confronti del fallimento Data Base Sud s.p.a., depositi il progetto di riparto supplementare che sarà approvato e dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato;

(omissis).